

## **II TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

Avv. Massimo Garzilli – Presidente

Avv. Emilio Del Sorbo - Componente Relatore

Avv. Roberta Leoni - Componente

Ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

nel giudizio iscritto ai nn. RGPF 38 ter/17 e RGTF 28/17 promosso nei confronti del sig.

**Cuocci Francesco.**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

A seguito dell'acquisizione diretta da parte del Procuratore Federale della notizia di violazione regolamentare avvenuta nel corso di altra indagine di cui si stava occupando la medesima Procura Federale avente ad oggetto la violazione dei doveri di collaborazione da parte del tesserato Cuocci Francesco verso gli Organi di Giustizia, la stessa Procura Federale, acquisita la corrispondenza scambiata via e-mail con il suddetto tesserato disponeva l'apertura di un procedimento disciplinare volto ad accertare eventuali responsabilità a carico dello stesso.

Ritenendo ravvisarsi nel comportamento del sig. Cuocci Francesco una condotta antiregolamentare, la Procura Federale con atto del 18.09.2017 formulava nei suoi confronti formale atto di deferimento contestando le seguenti violazioni:

- dell'art. 2 del Codice di Comportamento del Coni, che impone il rispetto dei principi di lealtà e correttezza nell'esercizio di ogni prestazione riferibile all'attività sportiva;
- dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, che impone agli affiliati e tesserati l'osservanza delle norme federali nonché il rispetto dei principi di lealtà, correttezza e probità anche in relazione all'art. 7 bis del Regolamento di Giustizia;
- dell'art. 11 dello Statuto FIDS, per cui i tesserati sono tenuti al rispetto dei doveri di cui all'art. 6 dello Statuto;

per avere: “mancato di presenziare alla seconda convocazione personale predisposta dalla Procura Federale per il giorno 21.08.2017 per essere ascoltato in merito a fatti attinenti ad altro procedimento senza informare la Procura federale se non il giorno successivo adducendo generici e non giustificati motivi familiari. Tutto ciò dopo aver già una volta rifiutato immotivatamente la disponibilità all'audizione telefonica ed aver mancato di presenziare ad una prima convocazione personale anche in questo caso senza giustificarne i motivi”.

Il Tribunale Federale fissava dinanzi a sé l'udienza di discussione invitando l'incolpato a produrre memorie difensive. Il tesserato non si costituiva.

All'udienza del 17.11.2017 il rappresentante della Procura Federale concludeva per la declaratoria della responsabilità disciplinare dell'incolpato nei termini di cui all'atto di deferimento, chiedendo l'applicazione a carico dello stesso della squalifica per mesi 6. Il Tribunale Federale, ritenuta superflua una ulteriore attività istruttoria, si riservava per la decisione.

### **MOTIVI**

Il Tribunale ritiene il tesserato Cuocci Francesco responsabile per l'addebito di cui all'atto di deferimento.

Dalla documentazione in atti è infatti evidente la responsabilità disciplinare dell'incolpato.

Il sig. Cuocci, convocato per ben due volte dalla Procura Federale, alla prima convocazione con una laconica email risponde che per "*motivi familiari*" è "*fuori sede fino al 10 Agosto*" e pertanto impossibilitato a presentarsi dinanzi al Procuratore Federale.

Alla seconda convocazione, trasmessagli dalla Procura Federale in data 28.07.2017, risponde ancora una volta, con una email sintetica che si limita ad indicare generici "*motivi familiari*" a giustificazione della propria impossibilità a collaborare con gli organi di giustizia della federazione, ma addirittura il 22.08.2017, ovvero in data successiva a quella fissata per l'incontro del 21.08.2017.

Successivamente, ricevuto l'avviso di conclusione indagini, il sig. Francesco Cuocci a mezzo del suo legale "*si dichiara disponibile a presenziare ad un successivo incontro*", comunicando "*la massima collaborazione nei confronti degli organi federali*". Ricevuto l'atto di deferimento, però, non si costituisce.

Dalla semplice descrizione dei fatti e degli eventi è evidente la responsabilità del tesserato ed in particolare la violazione da parte dello stesso di quanto statuito dall'art. 7 del Reg. di Giustizia.

Infatti, da un lato, le due sintetiche e generiche email - la seconda delle quali, addirittura trasmessa il giorno successivo a quello fissato per l'incontro - non forniscono valide

motivazioni a giustificazione dell'impossibilità a collaborare con gli organi di giustizia, dall'altro, la condotta processuale del tesserato, che deferito non compare in giudizio, né fa pervenire memorie, confermano tale conclusione.

Alla luce delle suddette circostanze pertanto il Tribunale ritiene l'incolpato responsabile delle violazioni ascrittegli con l'atto di deferimento.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Federale dichiara il tesserato Cuocci Francesco responsabile delle violazioni ascrittegli e, tenuto conto delle particolari circostanze del caso in esame, nonché della condotta tenuta dal tesserato nel corso dell'intero procedimento disciplinare, applica a carico dello stesso la sanzione della squalifica per mesi 4.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma

Il Segretario

Il Collegio

Avv. Massimo Garzilli

Avv. Roberta Leoni

Avv. Emilio del Sorbo